



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

c/o Cittadella del Rugby - Via San Leonardo, 110/A  
Casella Postale 216 - Tel. 0521 289117 - Fax 0521 503431  
43122 PARMA

Partita IVA 02151961006 - Cod. Fisc. 97015510585

UFFICIO GIUDICE SPORTIVO  
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  
Comunicato GSR/UNDER 18/36

Campionato under 18 2019/2020

( Riunione del 15 gennaio 2020 )

Omologazione risultati gare del 12/01/2020 - 1° giornata di ANDATA - FASE QUALIFICAZIONE - Finali  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 2

| 1^ Squadra                    | -2^ Squadra      | Risultato       | Mete | Arbitro          |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------|
| RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L. | -IMOLA RUGBY ASD | 19 - 41 ( 3- 7) |      | Sig. IMBRIACO L. |

(Originariamente programmata il 15/12/2019)

C L A S S I F I C A Girone 1

| Squadra                 | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P.F. | P.S. | Diff. | Pen | OBB. |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-----|------|
| RUGBY PIEVE 1971 A.S.D. | 10    | 2     | 2     | 0    | 0     | 11   | 67   | 29   | 38    | 0   | 2    |
| CUS FERRARA RUGBY ASD   | 0     | 2     | 0     | 0    | 2     | 5    | 29   | 67   | -38   | 0   | 2    |

C L A S S I F I C A Girone 2

| Squadra                       | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P.F. | P.S. | Diff. | Pen | OBB. |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-----|------|
| IMOLA RUGBY ASD               | 10    | 2     | 2     | 0    | 0     | 13   | 79   | 31   | 48    | 0   | 2    |
| RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L. | 0     | 2     | 0     | 0    | 2     | 5    | 31   | 79   | -48   | 0   | 2    |

C L A S S I F I C A Girone 3

| Squadra                         | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P.F. | P.S. | Diff. | Pen | OBB. |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-----|------|
| RENO RUGBY BOLOGNA ASD          | 10    | 2     | 2     | 0    | 0     | 11   | 83   | 8    | 75    | 0   | 2    |
| ER.LUX SRL RUGBY FORLI 1979 ASD | 0     | 2     | 0     | 0    | 2     | 1    | 8    | 83   | -75   | 0   | 2    |

Omologazione risultati gare del 22/12/2019 a seguito decisione su ricorso Rugby Noceto - 3° giornata - UNICO  
- FASE QUALIFICAZIONE ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

| 1^ Squadra            | -2^ Squadra                     | Risultato | Mete    | Arbitro        |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|---------|----------------|
| CESENA RUGBY CLUB ASD | -RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. | 0 - 20    | RINUNC. | Sig. FABBRI M. |

C L A S S I F I C A Girone 1

| Squadra                        | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P.F. | P.S. | Diff. | Pen | OBB. |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-----|------|
| RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. | 10    | 2     | 2     | 0    | 0     | 9    | 55   | 14   | 41    | 0   | 2    |
| RUGBY CARPI ASD                | 5     | 2     | 1     | 0    | 1     | 7    | 45   | 57   | -12   | 0   | 2    |
| CESENA RUGBY CLUB ASD          | 3-    | 2     | 0     | 0    | 2     | 4    | 22   | 51   | -29   | 4-  | 2    |

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- VIGNUDELLI FILIPPO, della IMOLA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 15° del 2° tempo

Il Giudice Sportivo Territoriale  
( Avv. Giuseppe Cornetti )



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

c/o Cittadella del Rugby - Via San Leonardo, 110/A  
Casella Postale 216 - Tel. 0521 289117 - Fax 0521 503431  
43122 PARMA

Partita IVA 02151961006 - Cod. Fisc. 97015510585

## **DECISIONE RICORSO PRESENTATO DALLA RUGBY NOCETO FC SOC. COOP RELATIVO ALLA GARA UNDER 18 DEL 22/12/2019**

Il ricorso del Rugby Noceto F.C. appare fondato e conseguentemente meritevole di accoglimento.

Circa la mancata partecipazione della gara sul campo in erba, questo giudice deve affidarsi alla valutazione di fatto che il solo arbitro poteva e doveva compiere al momento della verifica del campo e secondo il quale la palla non rimbalzava in nessuna parte del terreno di gioco.

L'assunto poi che poche ore dopo il campo si sia dimostrato idoneo non può bastare a ritenere priva di riscontro la circostanza testé precisata una volta che, ripetesi, il giudizio arbitrale costituisce, in assenza di argomenti probatori di pari rango e di diverso segno (tale non può essere la circostanza che più tardi si sia giocato), il solo argomento cui questo giudicante deve potersi affidare.

Ciò posto va affrontata la questione della legittimità o meno del comportamento del Cesena Rugby di astenersi dallo svolgere la gara sul diverso campo in erba artificiale.

Occorre prendere le mosse dalla questione della messa a disposizione di più campi da gioco.

Verificata l'avvenuta omologazione del campo *de quo* nel caso di specie (codice 0001406) del Campo Cervese Sud. N. 2, ci si deve domandare se l'astratta possibilità di disputare una gara su un campo 'alternativo' renda in concreto quel campo idoneo ovvero potenzialmente generatore di pericolo.

Innanzitutto non si può prescindere dal punto di vista probatorio che sia onere della società ospitante dimostrare nel caso di specie l'eventuale sua pericolosità.

Al riguardo non paiono convincere le soggettive asserzioni dei giocatori riferite nella memoria del Cesena laddove si afferma " ... i giocatori hanno declinato la proposta in quanto giocare con i tacchetti alti in ferro su un campo in sintetico, duro e altamente scivoloso era sicuramente ancora più pericoloso che giocare in terra pesante ..." piuttosto dovendosi fare riferimento ad elementi oggettivi e soprattutto di diversa fonte. Si allude al referto arbitrale dal quale, per contro, non emergono situazioni di specifica pericolosità una volta che il campo viene qualificato come "disponibile".

Questo giudicante, anche attraverso un chiarimento telefonico con l'arbitro Fabbri Mirko avvenuto in data odierna, ha tratto conferma della praticabilità del campo in sintetico, avendo pure appreso che il riscaldamento pre-partita tra le due compagini era avvenuto proprio sul campo in sintetico senza che emergessero particolari situazioni oggettive ostative.

Non sfugge a questo giudicante che il comportamento della società resistente sia stato ispirato da nobili ragioni che non possono non essere apprezzate (la sicurezza dei giocatori in primis riconosciuta e ribadita all'art. 6.2 della Circolare informativa) ma detto principio s'intende debba fare i conti in concreto con le condizioni oggettive di tutt'altro segno. Abdicare compiti e doveri propri degli organi della società per affidarsi al volere (o forse anche ai capricci) di taluni giocatori non soltanto appare censurabile secondo le norme regolamentari ma finisce pure per configurare un precedente in sé foriero di ulteriore contenzioso.

*Handwritten signature*

Ciò premesso, visto l'art. 29 lett e) del Regolamento di Giustizia vigente, deve concludersi che il comportamento adottato dal Cesena Rugby si configuri come rinuncia, sebbene tacita, a disputare la gara con l'adozione delle conseguenti sanzioni nel minimo e di cui alla parte dispositiva.

Nulla può disporre in ordine al rimborso delle spese di viaggio vantate e asseritamente sostenute dalla ricorrente, una volta che non sono state documentate, né attraverso il ricorso, né mediante successiva memoria non depositata nei termini.

P.Q.M.

accoglie il ricorso promosso dal Rugby Noceto F.C depositato in data 23.12.2019 nei confronti della società Cesena Rugby Club inerente il confronto tra le compagini U 18 del 22.12.2019, atteso il disposto di cui all'art. 29 lett e) del regolamento di Giustizia, dichiara la società Cesena Rugby Club, con sede in S. Egidio (Cesena) via Montefiore 915 come rinunciataria e per l'effetto pronuncia la perdita della gara 0 – 20 a favore della società Rugby Noceto e la penalizzazione di 4 punti in classifica del Cesena Rugby Club e conseguentemente condanna la medesima al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura minima di € 100,00= oltre alla condanna al rimborso delle spese arbitrali, che liquida nella misura di € 80,00=.

Così deciso in Parma il 15 gennaio 2020

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Giuseppe Cornetti

